



Egr. Sig. \_\_\_\_\_

### Informativa

Egregio Signore,

vista la Sua richiesta di espressione di parere da parte di questo Collegio relativo ai compensi professionali per prestazioni eseguite dal geom. \_\_\_\_\_, desidero informarla che:

- il Decreto Legge 1/2012 del 24-1-2012 convertito con modifiche nella legge 27/2012 del 24-3-2012 ha definitivamente abrogato le tariffe previste per le professioni ordinistiche, eliminando il sistema tariffario stesso, regolamentato da una serie di norme speciali collegate alle varie leggi professionali.
- l'art. 9 del succitato provvedimento normativo ha specificatamente stabilito al c.1 che "sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico" e aggiungendo al c. 5 che "sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1".

Occorre a questo punto osservare che il parere delle Associazioni Professionali veniva espresso in base a quanto previsto dall'art. 2233 comma 1 c.c. e dall'art. 636 c.p.c. che così recitavano:

- Art. 2233 c.c. comma 1 – "Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal Giudice, sentito il parere dell'Associazione professionale a cui il professionista appartiene"
- Art. 636 c.p.c. - "Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita dalla sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie. Il Giudice se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali"

Le suddette norme risulterebbero quindi implicitamente abrogate dall'art. 9 c.5 della Legge 27/2012 di conversione del D.L. 1/2012, presumendo le stesse la vigenza di tariffe, abrogate invece dall'art. 9 c.1

Risulta inoltre molto esplicita l'intenzione di rimettere solo al Giudice ogni decisione in merito al compenso spettante al professionista, infatti nell'art. 9 c.2. della legge di abrogazione delle tariffe si legge "Ferma restando l'abrogazione di cui al c.1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro Vigilante...(omiss)" e tale intenzione risulta confermata anche dall'art. 1 del predetto D.M.



che prevede una competenza esclusiva del Giudice ormai libera da qualunque altro criterio e/o verifica che non siano le disposizioni previste dal D.M. 140 del 20-7-2012.

Il Presidente o F. F.

geom. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Sig. \_\_\_\_\_ preso atto dell'informativa sopra riportata, conferma comunque il proprio interesse all'ottenimento di parere da parte del Collegio, relativo ai compensi professionali per le prestazioni eseguite dal geom. \_\_\_\_\_.

Dichiara inoltre, sin d'ora, di rinunciare a qualunque azione risarcitoria e/o di rivalsa nei confronti del Collegio in caso di contestazione e/o rigetto del documento da parte dell'autorità giudiziaria o di altro soggetto interessato.

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_